



IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO

UFFICIO FALLIMENTI

con l'intervento dei Sigg. Magistrati:

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| 1) dr Michele Monteleone | Presidente rel. |
| 2) dr M. Letizia D'Orsi | Giudice |
| 3) dr Michele Cuoco | Giudice |

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Con ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo presentato in data 28.05.2012 la MP INFISSI s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Angelo Rapuano, con sede in Torrecuso (Bn), alla C.da Collepiano, P.I. 00782000624 – REA Bn n. 63828, chiedeva di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo, con cessione dei beni (ex art. 160, comma II n. 2, R.D. 16 marzo 1942 n. 267);

con decreto del 18/19.07.2012, il Tribunale, preso atto del parere del P.M., ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 160 l.fall., ammetteva la società ricorrente alla procedura di concordato preventivo, nel rispetto dei dettami contenuti nel piano concordatario contemplante:

1. il pagamento integrale delle spese in prededuzione;
2. il pagamento integrale dei creditori privilegiati;
3. il pagamento dei creditori chirografari nella misura del 31,05%;
4. il pagamento dei creditori postergati nella misura del 31,05%.

Tale proposta veniva formulata sulla base di un piano concordatario con cessione dei beni, così articolato:

- ✓ in via prioritaria, “vendita dell’azienda” con le modalità previste dagli artt. 182 e 105 e ss. Legge fallimentare, nonché dalla normativa speciale in materia di trasferimenti di azienda da parte di società nei confronti delle quali sia stato emesso decreto di omologa di concordato preventivo con cessione dei beni (L. 428/1990), con esclusione dei crediti sorti sino alla data del trasferimento, rimanenti in capo alla ricorrente e da liquidarsi separatamente;
- ✓ in via subordinata e solo in caso di esito infruttuoso del tentativo di vendita dell’intero complesso aziendale, “liquidazione dei singoli cespiti” (modalità prevista solo in via subordinata, al fine di preservare il più possibile l’integrità del patrimonio aziendale ed anche nella prospettiva del miglior realizzo delle attività patrimoniali);
- ✓ “incasso dei crediti” e prosieguo del contenzioso pendente, nonché, se opportuno, avvio di nuovi giudizi innanzi ogni competente autorità giudiziaria.
- ✓ La proposta di concordato prevedeva, inoltre, la prosecuzione dell’attività nelle more della cessione, mediante l’affitto dell’azienda ad altra società.

Con decreto reso dal g.d. in data 29.01.2013, veniva dichiarata approvata la proposta concordataria, e con decreto reso da questo tribunale in data 07.02.2013, preso atto del ragguaglio delle maggioranze, veniva fissata la conseguenziale udienza camerale con onere di notifica nei confronti del C.G. e dei creditori dissenzienti.

Nel corso del giudizio di omologazione comparivano il commissario giudiziale, che si riportava al parere motivato ex art. 180 l. fall. ritualmente depositato in data 09.03.2013, esprimendo parere favorevole oltre al difensore della società istante che, a sua volta, insisteva nella omologazione alle condizioni proposte.

Nessuno si costituiva per i creditori dissenzienti, nonostante la regolare notifica.

Premesso ciò è ormai opinione invalsa di questo Collegio che una lettura complessiva, logica e sistematica dell’istituto in oggetto induce a sostenere che anche e soprattutto in sede di omologazione al Tribunale (soprattutto alla luce dei principi di diritto enucleati nella ormai nota pronuncia della S.C. di Cassazione a S.U. del 23 gennaio 2013 n. 1521), sia demandato proprio il controllo della sussistenza e permanenza delle condizioni per l’ammissibilità al concordato evincibili dal combinato disposto di cui agli artt. 160 e 161 l.fall., giudizio che va condotto non più solo sulla base delle allegazioni dello stesso ricorrente (così come necessariamente avviene in sede di ammissione alla procedura ex art. 163 l.fall.),

ma anche sulla base delle verifiche e degli accertamenti condotti su impulso del Commissario Giudiziale a seguito dell'apertura della procedura.

Infatti, ai sensi dell'art. 172 l.f., il C.G. ha depositato in atti una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori.

In tale relazione è stata correttamente eseguita l'analisi degli elementi dell'attivo patrimoniale della debitrice, anche sulla scorta della perizia di stima redatta e tenuto conto dei canoni già percepiti per l'affitto di azienda, ipotizzando in € 3.299.824,87 il presumibile valore di realizzo.

E' stato infine espresso parere favorevole all'accoglimento della proposta di concordato, sulla base delle seguenti testuali valutazioni:

- *“ in primo luogo, in considerazione della natura dell'attivo patrimoniale e dei prudenziali criteri di stima adottati, appariva allo scrivente che il piano concordatario potesse considerarsi fattibile sotto l'aspetto della realizzabilità della massa attiva;*
- *in ordine al grado di soddisfacimento dei creditori, lo scrivente riteneva che la proposta di concordato preventivo formulata dalla “MP Infissi s.r.l.” avrebbe potuto consentire il pagamento integrale delle spese in prededuzione, il pagamento integrale dei creditori privilegiati ed il pagamento dei creditori chirografari in una percentuale verosimilmente non inferiore al 24%, non escludendo un possibile aumento, anche in misura significativa, di tale percentuale destinata ai creditori chirografari, in caso di insussistenza dei crediti con riserva relativi a giudizi civili e tributari pendenti, nonché grazie alla possibile lievitazione del valore di specifici elementi della massa attiva;*
- *anche la tempistica di soddisfazione dei creditori proposta dalla “MP Infissi s.r.l.”, prevista in due anni dalla omologa del concordato, appariva fattibile;*
- *infine, con riferimento alla comparazione con l'ipotesi, alternativa, di fallimento, lo scrivente osservava che in tal caso sarebbe stato assai difficile non disperdere il valore del complesso aziendale, attesa la nota difficoltà a liquidare in sede fallimentare un'azienda in blocco, soprattutto in stato di fermo produttivo, con la conseguente necessità di smembrare la stessa a prezzi di minor realizzo”.*

Premesso ciò, come noto, restano invece esclusi dalla valutazione del Tribunale i giudizi in ordine alla meritevolezza del debitore, al contenuto della proposta e alla percentuale minima offerta, nonché in ordine alla convenienza economica del concordato proposto, previsti nei previgenti artt. 160 e 181 l.fall. e attualmente invece rimessi alla valutazione esclusiva dei creditori, unitamente alla

cd. "fattibilità economica", in omaggio all'impronta squisitamente negoziale che il legislatore ha voluto attribuire alla procedura *de qua agitur*.

Allora, il giudizio del Tribunale deve riguardare:

- ❖ la sussistenza del requisito soggettivo (e cioè della qualità di imprenditore non piccolo ex art. 1 l.fall.) e del requisito oggettivo, e cioè la sussistenza di uno "*stato di crisi*" dell'impresa, stato non meglio definito, ma nel quale possono essere ricomprese tutte quelle situazioni di difficoltà economica e finanziaria dell'impresa, sia che esse si siano già tradotte, sia che non si siano ancora attualmente tradotte ("*cd. insolvenza prospettica*"), nella irreversibilità rilevante ai sensi dell'art. 5 l.fall.;
- ❖ l'avvenuta articolazione di un *piano* tendente o alla ristrutturazione dei debiti o al pagamento dei crediti, "*attendibile*", nel senso che i dati aziendali devono non solo essere veridici, ma i beni e le attività dell'azienda devono essere correttamente valutati e tale giudizio sulla corretta valutazione deve essere condotto dal Tribunale sulla base, ovviamente anche delle verifiche compiute su impulso del C.G.;
- ❖ la "*fattibilità giuridica*" del piano, nel senso che lo stesso deve presentare una certa coerenza rispetto alla proposta formulata, e cioè che il piano deve essere serio, ovvero concretamente realizzabile sulla base delle risorse presenti nel patrimonio aziendale e di quelle che si potranno concretamente ed effettivamente realizzare con un certo grado di ragionevolezza a seguito della eventuale attività liquidatoria demandata agli organi della procedura, in caso di cessione dei beni; ciò significa che la percentuale concordataria offerta deve, sulla base di una previsione seria e ragionevole (condotta ancora una volta sulla base delle verifiche del C.G.), poter essere rispettata; altrimenti non potrebbe ritenersi conclusa quella fattispecie negoziale, sulla cui scia il legislatore della riforma ha voluto rileggere l'istituto in oggetto, scaturente tra la proposta concordataria e l'accettazione della stessa da parte dei creditori che hanno espresso il proprio voto in relazione a quel contenuto della proposta (cfr. in tal senso Cass. civ S.U., 23 gennaio 2013 n. 1521, innanzi richiamata).

Tanto premesso, ritiene il tribunale che il concordato proposto debba essere omologato, nel concorso di tutte le condizioni previste dalla legge, conformemente al parere favorevole espresso dal C.G..

Infatti quanto originariamente esposto al tribunale ed ai creditori - con l'istanza di ammissione alla procedura di concordato preventivo - ha trovato puntuale conferma nei dati contabili e nella documentazione prodotta, come asserito nella relazione dal C.G. il quale ha espresso parere favorevole all'ammissione alla procedura, ritenendo la proposta di concordato vantaggiosa per i creditori.

Sono state raggiunte le maggioranze richieste ex lege per l'approvazione della proposta in relazione alla percentuale concordataria offerta ritenendosi così conclusa quella fattispecie negoziale, derivante dalla proposta concordataria e dall'accettazione della stessa da parte dei creditori che hanno espresso il proprio voto in relazione a quel contenuto della proposta.

Nel corso del giudizio di omologazione non sono intervenuti fatti o circostanze nuove che possano indurre a ritenere che il piano di soddisfacimento dei creditori sociali, proposto con il concordato, non possa essere attuato, nei termini previsti.

Alla stregua di tutte le considerazioni che precedono, il concordato può essere, dunque, omologato.

Poiché il concordato stesso si sostanzia, nella fattispecie, nella cessione dei beni ai creditori, è necessario procedere alla nomina di un liquidatore e del comitato dei creditori, mentre è altresì indispensabile determinare le modalità della liquidazione.

Va rilevato sul punto, per completezza di trattazione, che il piano concordatario prevede, inoltre, la prosecuzione dell'attività nelle more della cessione, mediante *l'affitto dell'azienda* ad altra società.

Infatti, con contratto stipulato in data 22/05/2012 (registrato il 23/05/2012), la "MP Infissi s.r.l." aveva già concesso in affitto (per la durata di un anno, rinnovabile) la propria azienda alla società "Michelangelo Prezioso s.r.l.", che svolge la medesima attività economica e la cui compagine sociale è riconducibile al nucleo familiare di parte dei soci della stessa MP Infissi srl.

Pertanto, la proposta di concordato si configura quale "*concordato di risanamento indiretto*", in quanto l'attività d'impresa continua con lo stesso complesso aziendale, gestito da una diversa società.

Il contratto di affitto veniva stipulato nell'interesse dei creditori ed in funzione dell'esecuzione del concordato. Esso prevedeva un canone di affitto in parte in misura fissa, € 1.500,00 mensili oltre Iva, ed in parte in proporzione, nella misura dell'1% (oltre Iva) del fatturato raggiunto annualmente dall'affittuario.

Dopo l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, il predetto canone è stato sottoposto ad analisi di congruità da parte del C.G., su espressa indicazione del collegio contenuta nel decreto di ammissione.

A seguito delle valutazioni del C.G. veniva proposto dal C.G. e autorizzato dal G.D.:

- l'incremento della quota fissa fino ad € 2.000,00 mensili a decorrere dalla mensilità di ottobre 2012;
- l'incremento della quota variabile fino alla percentuale dell'1,25% del fatturato annuo realizzato dall'affittuaria.

Tale modifica veniva recepita ed accettata dalle parti; infatti, sia la concedente che l'affittuaria si erano precedentemente dichiarate disponibili ad accettare qualunque modifica che gli organi della procedura avessero ritenuto di apportare al contratto di affitto.

Inoltre, nel contratto è stato pattuito (art. 13) che al termine dell'affitto le eventuali differenze con le consistenze di inventario (crediti, merci, attrezzature, etc.) del rapporto saranno regolate a norma del combinato disposto di cui agli artt. 2561 e 2562 del codice civile.

Infine, a garanzia del corretto adempimento degli obblighi nascenti dal contratto di affitto di azienda, i soci detentori del 100% del capitale dell'affittuaria si sono dichiarati disponibili a costituire in pegno, a favore della concedente concordataria, le proprie quote di partecipazione e con atto del 13.09.2012, repertorio n. 40465, raccolta n. 15729, i soci detentori del 100% del capitale della "Michelangelo Prezioso s.r.l." hanno provveduto alla costituzione di pegno su tali partecipazioni societarie, per un capitale sottoscritto di euro 10.000,00 e versato limitatamente ad euro 2.500,00, in favore della società concedente "MP INFISSI S.R.L.", a garanzia dell'esatto, integrale e puntuale adempimento, ad opera della società affittuaria "Michelangelo Prezioso s.r.l.", di tutte le obbligazioni derivanti alla società medesima dal perfezionamento del contratto di affitto di azienda sottoscritto in data 21 maggio 2012 (art. 1).

Infine, in ossequio a quanto disposto dal tribunale nel decreto di ammissione alla procedura, la "Michelangelo Prezioso s.r.l." ha provveduto, in data 19/09/2012, alla stipula della polizza assicurativa n. 071840637 Allianz RAS, con copertura danni all'immobile e responsabilità civile verso terzi, con la specificazione *"che i beni immobili di cui alla polizza sono adibiti ad attività lavorativa svolta dalla società contraente in quanto affittuaria e sono di proprietà della M.P. INFISSI società in concordato preventivo e che la polizza si intende a tutti gli effetti vincolata in suo favore"*.

Orbene, permane anche nella nuova tipologia di concordato la necessità che, ove le parti non l'abbiano previsto, sia il Tribunale ad indicare le modalità di liquidazione, con le limitazioni conseguenti al privilegiato aspetto privatistico, così che il tribunale non potrebbe mai sovrapporsi ed incidere sul contenuto del piano proposto dal debitore ed approvato dalla maggioranza dei creditori, dovendosi ritenere limitato il suo potere di intervento a quanto necessario per garantire il raccordo tra l'operato del liquidatore, le facoltà di assistenza del comitato dei creditori, i poteri di sorveglianza del C.G. e del G.D..

Tanto premesso, il Collegio ritiene opportuno stabilire che il liquidatore provveda alla immediata realizzazione dei beni ceduti, con l'assistenza del comitato anzidetto e sotto la sorveglianza del C.G..

Attesa, peraltro, la rilevanza delle attività da realizzare e la consistenza della massa sia attiva che passiva, si ravvisa l'opportunità di disporre che la liquidazione proceda con le modalità meglio indicate nel dispositivo della presente sentenza.

Ogni più precisa disposizione per l'esecuzione del concordato può essere rimessa al giudice delegato che, sempre nell'ambito dei principi in questo provvedimento fissati, potrà esercitare i poteri conferitigli dalla legge.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla richiesta di omologazione di concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori proposta dalla MP INFISSI s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Angelo Rapuano, con sede in Torrecuso (Bn), alla C.da Collepiano, P.I. 00782000624 – REA Bn n. 63828, così provvede:

omologa il concordato alle condizioni proposte ed indicate nel proprio provvedimento di ammissione;

chiama a far parte del comitato di cui all'art. 182 l.fall. i seguenti creditori, al primo dei quali vengono affidate le funzioni di presidente:

1. _____
2. _____
3. _____

nomina liquidatore Dr. Fabrizio Russo - Bn

al quale commette l'incarico di procedere all'immediata liquidazione di tutti i beni ceduti dalla società proponente, secondo le seguenti modalità:

1) il liquidatore dovrà tenere informato il comitato dei creditori, il commissario giudiziale ed il g.d. in ordine all'andamento generale della liquidazione mediante brevi relazioni almeno trimestrali, nonché ogni qualvolta si

debbano concludere operazioni di particolare rilevanza; su dette relazioni esprimerà le sue considerazioni il commissario giudiziale;

2) il liquidatore, oltre i rendiconti annuali e quello finale, dovrà presentare al giudice delegato una relazione semestrale sull'attività svolta, informandone il commissario giudiziale che, da parte sua, rimetterà allo stesso giudice delegato le sue osservazioni in proposito;

3) per quanto concerne il compimento di atti di straordinaria amministrazione, il liquidatore dovrà informare il commissario giudiziale e chiedere il parere del commissario giudiziale e del comitato dei creditori, dandone anche notizia, almeno dieci giorni prima del perfezionamento di tali atti, al giudice delegato che dirimerà ogni eventuale contrasto di pareri adottando le decisioni definitive;

4) per la realizzazione dei beni immobili o beni mobili registrati, il liquidatore dovrà effettuare almeno due tentativi di vendita da tenersi, previa idonea pubblicità, innanzi ad un notaio da designarsi dal g.d. con forme analoghe a quelle previste dagli artt. 576 e segg. c.p.c. la prima al prezzo base già determinato dal CTU e la seconda con riduzione di un quinto; eventuali successive vendite all'incanto o a trattativa privata, con le riduzioni di cui all'art. 591 co. II c.p.c., dovranno essere di volta in volta autorizzate dal giudice delegato, previo parere del commissario giudiziale e del comitato dei creditori;

5) le somme comunque riscosse dal liquidatore saranno immediatamente versate su di un conto corrente intestato all'ufficio concorsuale ed acceso presso un istituto bancario di interesse nazionale indicato dal g.d.; i prelievi da siffatto conto, previa autorizzazione del g.d., potranno essere effettuati direttamente dal liquidatore per somme non superiori a € 5.000,00, mentre per i prelievi di importo maggiore dovranno essere emessi assegni a firma congiunta del liquidatore e del commissario giudiziale; una copia dell'estratto conto bancario sarà rimessa trimestralmente al commissario giudiziale, al presidente del comitato dei creditori e al giudice delegato;

6) il liquidatore dovrà registrare ogni operazione contabile in un apposito libro giornale preventivamente vidimato dal giudice delegato, e provvederà direttamente al pagamento delle spese di giustizia e di amministrazione, tenendone informati il commissario giudiziale ed il giudice delegato con relazioni da depositarsi mensilmente; per quanto concerne le spese sostenute personalmente dal commissario giudiziale o dal liquidatore, costoro dovranno renderne conto annualmente, con modalità che saranno meglio precisate dal giudice delegato, tenute presenti le disposizioni dettate dall'art. 116 l.fall.;

7) il liquidatore provvederà a ripartire le disponibilità liquide tra i creditori concorrenti mediante piani di riparto da approvarsi dal giudice delegato (sentito il parere del commissario giudiziale) con modalità analoghe a quelle stabilite negli artt. 110 e segg. l.fall; i pagamenti ai singoli creditori saranno effettuati mediante assegni circolari non trasferibili che l'istituto bancario indicato nel precedente punto 5) invierà direttamente agli interessati su richiesta del liquidatore, rimettendo al giudice delegato un elenco degli assegni spediti.

Ogni più precisa disposizione per l'esecuzione del concordato può essere rimessa al giudice delegato che, sempre nell'ambito dei principi innanzi fissati, potrà esercitare i poteri conferitigli dall'art. 25 l.fall, in quanto applicabili.

Dichiara che nulla è dovuto per le spese.

E' esecutiva per legge.

Così deciso in Benevento nella Camera di Consiglio del giorno 27.03.2013.

Il Presidente Estensore
Dr Michele Monteleone

IL CASO.it